



## *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

### Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE  
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**Visto** l'art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

**Visti** gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;

**Visti** gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

**Considerato** che l'adeguamento previsto dal succitato art.20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2015 – 30 giugno 2018, è pari a + **2,1**;

**Visto** il Decreto Interdirigenziale dell'11 dicembre 2017, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1.L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri € **2,25**;
- b) fino a 12 chilometri € **4,08**;
- c) fino a 18 chilometri € **5,65**;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € **1,19**.

2.L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri € **0,58**;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € **1,50**;
- c) oltre i 20 chilometri € **2,25**;

### **Art. 2**

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

IL CAPO DIPARTIMENTO

REGGENTE

Barbara Fabbrini



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Daniele Franco

